
CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO REVISIONE
AL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE
ANNO 2025

Comunità Montana Alta Tuscia Laziale

Organo di revisione

Verbale n. 16 del 27/10/2025

**OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE E RISORSE E.Q. PERSONALE
DIPENDENTE ANNO 2025**

L'Organo di revisione,

Premesso

- Che in data 24.10.2025 il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Francesco Pesci ha trasmesso tramite mail i prospetti di costituzione del fondo risorse decentrate, e la determinazione avente ad oggetto: *"Costituzione del fondo risorse decentrate e determinazione risorse decentrate e.q.-anno 2025"*, cui risulta allegata la documentazione contabile finanziaria afferente la citata costituzione;
- Che il citato Responsabile con richiesta del 24/10/2025, trasmessa a mezzo mail, ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali, in particolare:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 8, 67 e 68 del CCNL 21/05/2018;
- il CCNL 2019/2021 Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;
- l'art.79 del citato CCNL 2019/2021;

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;
- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:
“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori é effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;
- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:
“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;
- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:
“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:
“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;
- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:
“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in

particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Preso atto della quantificazione del “fondo”, come definita con proposta di determinazione n.18 del 10/10/2025, come di seguito esposto:

Tabella riepilogativa risorse stabili

DESCRIZIONE	RIFERIMENTO	IMPORTI
<i>Risorse stabili</i>		
Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	21.907
Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite)	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. a), CCNL 21.05.2018	332.80
Incrementi stipendiali differenziali previsti per il personale in servizio correlato al rinnovo contrattuale 2016-2018, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito al personale collocato nelle posizioni iniziali (risorse non soggette al limite)	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. b), CCNL 21.05.2018	702.00
Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente)	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. c), CCNL 21.05.2018	
Riduzione stabile dello straordinario	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. g), CCNL 21.05.2018	
Decurtazione fondo posizioni organizzative e alte professionalità, compreso il risultato, per gli enti con la dirigenza	Art. 79, c. 1, lett. a), CCNL 16.11.2022- Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	
€ 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 1.1.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio) (risorse non soggette al limite)	Art. 79, c. 1, lett. b), CCNL 16.11.2022	422.50
Risorse stanziati dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	Art. 79, c. 1, lett. c), CCNL 16.11.2022	
Differenziali stipendiali personale in servizio al 01/01/2021 (risorse non soggette al limite)	Art. 79, c. 1, lett. d), CCNL 16.11.2022	15.44
Differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3 (DAL 1° APRILE 2023) (risorse non soggette al limite)	Art. 79, c. 1-bis, CCNL 16.11.2022	
TOTALE RISORSE STABILI		23.379.74

Tabella riepilogativa – risorse variabili

a) Risorse variabili soggette a limitazione

Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno 2022	Art. 79, c. 2, lett. a), CCNL 16.11.2022 - Art. 67. c. 3. lett. d) CCNL 21.05.2018	0,00
Importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del CCNL	Art. 79, c. 2, lett. b), CCNL 16.11.2022	0.00
Incentivo notifiche messi notificatori per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria	Art. 79, c. 2, lett. a), CCNL 16.11.2022 - ART. 67 comma 3 lettera f) CCNL 21/05/2018) (art. 54 CCNL 14/09/2000)	0,00
Proventi artt. 208 e 142 del CODICE DELLA STRADA - POLIZIA LOCALE	Art. 98 c. 1, lett. c), CCNL 16.11.2022	0,00
Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato	Art. 79, c. 2, lett. c), CCNL 16.11.2022	0,00
Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, c. 2, D.Lgs.75/2017)		0.00

b) Risorse variabili non soggette a limitazione

Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017	Art. 79, c. 2, lett. a), CCNL 16.11.2022 - Art. 67. c. 3. lett. c) CCNL 21.05.2018	12.000,00
Incentivi per attività di censimento - ISTAT	Art. 79, c. 2, lett. a), CCNL 16.11.2022 - Art. 67. c. 3. lett. c) CCNL 21.05.2018	0.00
Incentivi SGATE	Art. 79, c. 2, lett. a), CCNL 16.11.2022 - Art. 67. c. 3. lett. c) CCNL 21.05.2019	0.00
Importi una tantum corrispondenti alla frazione RIA di cui all'art.67, c.2,lett.c), del CCNL 21/05/2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione	Art. 79, c. 2, lett. a), CCNL 16.11.2022 - Art. 67. c. 2. lett. c) CCNL 21.05.2019	0.00
Somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14 del CCNL 01.04.1999	Art. 79, c. 2, lett. b), CCNL 16.11.2022	0.00
€ 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018, quota una tantum annualità 2021 e 2022	Art. 79, c. 1, lett. b), CCNL 16.11.2022 - Art. 79, c. 5	0.00
Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato	Art. 79, c. 2, lett. c), CCNL 16.11.2022	0,00
0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale	Art. 79, c. 3, CCNL 16.11.2022	124,48
Totale Risorse variabili non soggette a limitazione		12.124.48

TOTALE RISORSE VARIABILI		12.124,48
TOTALE COMPLESSIVO		35.504,22

TOTALE DELLE VOCI FONDO 2025 SOGGETTE A LIMITE		21.907,00
LIMITE FONDO 2016	Art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 Limite 2016	34.407,00
DECURTAZIONE LIMITE		
Risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei Funzionari E.Q.	Art. 7 c. 4 lett. u) - Art. 15 c. 7 CCNL 2018	-8.556,50
TOTALE FONDO 2025		26.947,72

Risorse destinate ai Funzionari E.Q. 2025

DESCRIZIONE	RIFERIMENTO	IMPORTI
Unico importo - Risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative e Alta Professionalità (soggetto al limite)	Art. 17, c. 6, CCNL 16.11.2022	12.500,00
0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento proporzionale (non soggetto al limite)	Art. 79, c. 3, CCNL 16.11.2022	71,03
LIMITE FONDO 2016	Art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 Limite 2016	12.500,00
Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei Funzionari E.Q.	Art. 7 c. 4 lett. u) - Art. 15 c. 7 CCNL 2018	8.556,50
TOTALE RISORSE DESTINATE AI FUNZIONARI E.Q. (EX P.O.) 2025		21.127,53

Verificato

- che il fondo per le risorse decentrate 2025, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento del trattamento economico accessorio del personale per l'anno 2016 tenendo conto comunque di tutte le decurtazioni avvenute ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, delle prescrizioni di cui all'art.33 comma 2 del D.L. 34/2019 e del D.M. 17 marzo 2020;
- il permanere dei equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2025 sarà assunta nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2025/2027 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 30/12/2024;

Richiamata:

- la delibera di Giunta Comunitaria n.31 del 10/09/2025 Atto di ricognizione dei vincoli di finanza pubblica al fine di ri-organizzazione degli uffici e servizi fino ai decreti istitutivi delle nuove Comunità Montane – definizione organizzazione dell'Ente;

Visto

- il parere tecnico e contabile favorevole a firma del Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Francesco Pesci;

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Certifica

per quanto di competenza, la corretta costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025 relativa al personale dell'Ente ed il calcolo delle risorse destinate ai funzionari di elevata quantificazione nonché la loro compatibilità con le relative voci di spesa del bilancio di riferimento;

La costituzione del fondo va rimessa al confronto con le parti sindacali anche ai fini del vaglio del riparto fra i vari istituti contrattuali.

L'Organo di revisione raccomanda

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- è tenuto a monitorare l'andamento del fondo in ragione delle esigenze del bilancio e/o di eventuali cambiamenti della normativa, prima di procedere all'attribuzione delle relative risorse al personale non dirigente;
- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2025 unitamente alle altre spese di personale non deve superare il limite dell'anno 2016 rispettando i limiti di spesa dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;
- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente.
- l'ufficio Personale e quello di Ragioneria, nelle persone dei relativi dirigenti, sono chiamati a vigilare sulla corretta gestione.

Il Revisore Unico

Rag. Barbara Sarubbo